



# COMUNE DI TRIGOLO

Provincia di Cremona

**DELIBERAZIONE N. 15 .**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica**

**OGGETTO: MODIFICA ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **NOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore **21:00** nella Videoconferenza.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Presenti - Assenti

1)	<b>MARCARINI MARIELLA</b>	SINDACO	Presente
2)	<b>BIAGGI PAOLA</b>	VICESINDACO	Presente
3)	<b>BARBIERI AGOSTINO</b>	CONSIGLIERE	Presente
4)	<b>SACCHETTI CHRISTIAN</b>	CONSIGLIERE	Assente
5)	<b>BISSI FEDERICO</b>	CONSIGLIERE	Presente
6)	<b>CARISSIMI MATTEO</b>	CONSIGLIERE	Presente
7)	<b>BUDRONI MARGHERITA</b>	CONSIGLIERE	Presente
8)	<b>STABILINI TALITA</b>	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
9)	<b>BELLI MARCO</b>	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
10)	<b>DONINI ENZO</b>	CONSIGLIERE	Assente

Totale: 8 2

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ANGELINA MARANO \_\_\_\_\_

Accertata la validità dell'adunanza la sig.ra MARIELLA MARCARINI in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

## **MODIFICA ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.11.2005 si è provveduto all'adozione del Regolamento Comunale di polizia mortuaria sulla base delle direttive previste dal Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004,
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 24.01.2006 e n. 16 del 16.07.2015 si è provveduto alla modifica dell'articolo 24 del suddetto Regolamento;

RITENUTO opportuno adeguare il Regolamento alle reali esigenze dell'utenza, procedendo alla modifica dell'art. 24 nel seguente modo:

#### **Art. 24 – Durata delle concessioni – traslazioni**

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2) La durata è fissata:
  - a. in anni 40 dalla stipula del contratto per le aree,
  - b. in anni 40 dalla stipula del contratto per i loculi,
  - c. in anni 30 dalla stipula del contratto per gli ossari,
  - d. in anni 99 dalla stipula del contratto per le Cappelle di Famiglia
  - e. nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.
- 3) Le concessioni di cui al comma 2 possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo. In tal caso verrà concesso un periodo di tempo da 10 a 40 anni, a scaglioni di 10 anni, dietro pagamento del diritto di concessione vigente rapportato al numero degli anni.
- 4) La durata delle suddette concessioni, solo in mancanza di discendenti diretti, può essere estesa, anche prima della scadenza, fino a:
  - ulteriori 40 anni per le concessioni di cui di cui alle lettere a), b), in scaglioni di 10 anni,
  - ulteriori 30 anni per le concessioni di cui alla lettera c);

dietro pagamento del diritto di concessione in vigore al momento della stipula del contratto, applicando una maggiorazione del 50% delle tariffe medesime, comprensivo della futura estumulazione/esumazione.

5) Le concessioni si estinguono:

- alla loro naturale scadenza se non rinnovate
- con la soppressione del cimitero
- con il decorso di 40 anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto per le concessioni di cui ai punti a) e b) del comma 2.
- per revoca.

6) Ai non residenti è riservata l'assegnazione dei loculi esclusivamente posti in 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> fila dei lotti presenti nel cimitero comunale con applicazione delle tariffe in vigore al momento della stipula maggiorate del 50%.

7) E' previsto il rimborso del canone di concessione per rinuncia del loculo / ossario/ area cimiteriale con le seguenti modalità:

dal 1° al 5° anno incluso dalla concessione	rimborso del 50% del costo sostenuto
dal 6° al 10° anno incluso dalla concessione	rimborso del 30% del costo sostenuto
dall' 11° al 15° anno incluso dalla concessione	rimborso del 20% del costo sostenuto
dal 16° anno dalla concessione	zero

8) Traslazioni

È consentita la traslazione di feretri, resti mortali e urne cinerarie da un loculo/ ossario /tomba di famiglia ottenuto in concessione, nei seguenti casi:

a. avvicinamento di feretri di coniugi, di persone legate da vincoli di parentela o da altri legami affettivi solamente se nelle vicinanze (stesso lotto) non sia disponibile alcun loculo/ ossario /tomba di famiglia.

Qualora lo collocazione proposta al concessionario non venga accettata, si dovrà procedere con la stipula di nuove concessioni d'uso senza aver diritto ad alcun rimborso del canone già pagato. La concessione non più occupata verrà automaticamente estinta e ritornerà nella disponibilità del Comune dalla data della traslazione;

b. collocazione in tomba di famiglia;

c. trasferimento in altro cimitero o per cremazione.

Le spese della traslazione sono a carico del richiedente.

VISTA la L.R. 18.11.2003 n. 22;

VISTO altresì il regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6.

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0,

### **DELIBERA**

1. di approvare e riformulare l'articolo 24, del regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 29.11.2005 come segue:

#### **Art. 24 – Durata delle concessioni – traslazioni**

- 3) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 4) La durata è fissata:
  - a. in anni 40 dalla stipula del contratto per le aree,
  - b. in anni 40 dalla stipula del contratto per i loculi,
  - c. in anni 30 dalla stipula del contratto per gli ossari,
  - d. in anni 99 dalla stipula del contratto per le Cappelle di Famiglia
  - e. nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.
- 3) Le concessioni di cui al comma 2 possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo. In tal caso verrà concesso un periodo di tempo da 10 a 40 anni, a scaglioni di 10 anni, dietro pagamento del diritto di concessione vigente rapportato al numero degli anni.
- 4) La durata delle suddette concessioni, solo in mancanza di discendenti diretti, può essere estesa, anche prima della scadenza, fino a:
  - ulteriori 40 anni per le concessioni di cui di cui alle lettere a), b), in scaglioni di 10 anni,
  - ulteriori 30 anni per le concessioni di cui alla lettera c);dietro pagamento del diritto di concessione in vigore al momento della stipula del contratto, applicando una maggiorazione del 50% delle tariffe medesime, comprensivo della futura estumulazione/esumazione.
- 5) Le concessioni si estinguono:
  - alla loro naturale scadenza se non rinnovate
  - con la soppressione del cimitero
  - con il decorso di 40 anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente

diritto per le concessioni di cui ai punti a) e b) del comma 2.

- per revoca.

6) Ai non residenti è riservata l'assegnazione dei loculi esclusivamente posti in 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> fila dei lotti presenti nel cimitero comunale con applicazione delle tariffe in vigore al momento della stipula maggiorate del 50%.

7) E' previsto il rimborso del canone di concessione per rinuncia del loculo / ossario/ area cimiteriale con le seguenti modalità:

dal 1° al 5° anno incluso dalla concessione	rimborso del 50% del costo sostenuto
dal 6° al 10° anno incluso dalla concessione	rimborso del 30% del costo sostenuto
dall' 11° al 15° anno incluso dalla concessione	rimborso del 20% del costo sostenuto
dal 16° anno dalla concessione	zero

8) Traslazioni

È consentita la traslazione di feretri, resti mortali e urne cinerarie da un loculo/ ossario /tomba di famiglia ottenuto in concessione, nei seguenti casi:

a. avvicinamento di feretri di coniugi, di persone legate da vincoli di parentela o da altri legami affettivi solamente se nelle vicinanze (stesso lotto) non sia disponibile alcun loculo/ ossario /tomba di famiglia.

Qualora lo collocazione proposta al concessionario non venga accettata, si dovrà procedere con la stipula di nuove concessioni d'uso senza aver diritto ad alcun rimborso del canone già pagato. La concessione non più occupata verrà automaticamente estinta e ritornerà nella disponibilità del Comune dalla data della traslazione;

b. collocazione in tomba di famiglia;

c. trasferimento in altro cimitero o per cremazione.

Le spese della traslazione sono a carico del richiedente.

2. di dare atto che la modifica al presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il giorno successivo alla seconda pubblicazione all'albo comunale per quindici giorni consecutivi, ad avvenuta esecutività del provvedimento di adozione;

3. di dare infine atto che il regolamento viene riconfermato in ogni altra sua parte;

Con successiva e separata votazione favorevole ed unanime il Consiglio Comunale

**DICHIARA**

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

**Approvato e sottoscritto**

**Il Sindaco PRESIDENTE**  
F.to MARIELLA MARCARINI

**Il Segretario Comunale**  
F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 viene oggi pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Trigolo, li 16-05-2022

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

**PROCEDURA DI CONTROLLO**

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

o in data 09-05-2022 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;

Trigolo, li 26-05-2022

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trigolo, li

Il Funzionario Incaricato  
Elvira Compagnoni



# **COMUNE DI TRIGOLO**

Provincia Di Cremona

C.C. N. 15/09-05-2022

## **MODIFICA ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

### **PARERI OBBLIGATORI**

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA : Favorevole**

Trigolo lì 09-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO  
MARIELLA MARCARINI